SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 novembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle comunicazioni

Ministero per i beni e le attività culturali

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per l'energia elettrica e il gas

CIRCOLARI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle attività produttive

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 170

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 29 novembre 2004.

Ripartizione nei capitoli delle variazioni alle Unità previsionali di base apportate dalla legge di approvazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2004.

04A11698

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 171

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 15 novembre 2004.

Approvazione dello schema di certificazione unica «CUD 2005», con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

04A11292

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 22 novembre 2004, n. **279.**

Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 117, secondo comma, lettere *e)* e *s)*, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro normativo minimo che consenta l'attuazione delle misure necessarie per garantire l'effettiva coesistenza tra le diverse forme di colture che attualmente possono essere praticate, in considerazione dell'imminente approvvigionamento delle sementi per la prossima campagna di semina;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari regionali, dell'economia e delle finanze e della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto, in attuazione della Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, definisce il quadro normativo minimo per la coesistenza tra le colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e sperimentazione, nonché quelle convenzionali e biologiche, al fine di garantire la libertà di iniziativa economica ed il diritto di scelta dei consumatori.

2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si intendono per:

a) colture transgeniche: le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente modificati, secondo la definizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

b) colture biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;

c) colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in quelle definite alle lettere *a)* e *b)*.

Art. 2.

Salvaguardia del principio di coesistenza

1. Le colture di cui all'articolo 1 sono praticate senza che l'esercizio di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre e senza che nessuna determinazione possa essere assunta al fine di favorire alcune colture a danno di altre.

2. La coesistenza tra le colture di cui all'articolo 1 è realizzata in modo da tutelarne le peculiarità e le specificità produttive e, per quanto riguarda le caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo da evitare ogni forma di presenza occasionale.

3. L'attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare ai consumatori la reale possibilità di scelta tra prodotti transgenici e non transgenici e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate all'interno di filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche.

Art. 3.

Applicazione delle misure di coesistenza

1. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le norme quadro per la coesistenza, anche con riferimento alle aree di confine tra regioni, sulla base delle linee guida predisposte dal Comitato di cui all'articolo 7. Il suddetto decreto è notificato alla Commissione europea nell'ambito della procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE del Consiglio, del 22 giugno 1998.

2. Nell'ambito dei piani regionali di coesistenza le regioni e le province autonome, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, possono individuare nel loro territorio una o più aree omogenee.

Art. 4.

Piani di coesistenza

1. Le regioni e le province autonome adottano, con proprio provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre 2005, il piano di coesistenza in coerenza con il decreto di cui all'articolo 3; tale piano contiene le regole tecniche, con particolare riferimento alle buone pratiche agricole, le condizioni e le modalità per assicurare la coesistenza, prevedendo strumenti che garantiscono la collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. Le regioni e le province autonome, nello svolgimento delle procedure di cui al comma 1, assicurano la partecipazione di organizzazioni, associazioni, organismi ed altri soggetti portatori di interessi in materia.

3. Le regioni e le province autonome promuovono il raggiungimento, su base volontaria, di accordi tra imprenditori agricoli, al fine di adottare le misure di gestione dirette per assicurare la coesistenza tra colture transgeniche e non transgeniche.

Art. 5.

Responsabilità

1. L'imprenditore agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4, sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano medesimo. La responsabilità relativa ai danni diretti ed indiretti causati dall'inosservanza delle misure del piano grava su coloro che espongono altri imprenditori agricoli ai danni suddetti. Sui soggetti che non osservano le misure del piano incombe l'onere probatorio derivante dall'inosservanza delle misure stesse.

2. L'imprenditore agricolo è esente dalle responsabilità di cui al comma 1, nell'ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate dall'autorità pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera, concernente l'assenza di organismi geneticamente modificati secondo la vigente normativa.

3. Chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati è tenuto a dare la comunicazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ad elaborare un piano di gestione aziendale per la coesistenza, sulla base del piano di cui all'articolo 4, nonché a conservare appositi registri aziendali contenenti informazioni relative alle misure di gestione adottate.

4. Le regioni e le province autonome provvedono a definire modalità e procedure per l'istituzione e la tenuta, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei dati e degli elementi di cui al comma 3.

Art. 6.

Sanzioni

1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 35, comma 10, e 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque non rispetti le misure previste dai provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000.

2. A chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, si applicano le misure sanzionatorie previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.

Art. 7.

Valutazione, monitoraggio e informazione sulla coesistenza

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il «Comitato in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche».

2. L'organizzazione e le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per gli affari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato è composto da esperti qualificati nella materia, di cui due nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno designato dal Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie e quattro designati dalla citata Conferenza.

3. Il Comitato di cui al comma 1 predispone, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le linee guida ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il Comitato provvede, inoltre, a monitorare l'applicazione dei principi e delle disposizioni del presente decreto ed a comunicare all'Autorità nazionale competente i risultati di detta attività di monitoraggio.

4. Il Comitato ha, altresì, il compito di proporre le misure relative all'omogeneizzazione delle modalità di controllo ed all'individuazione delle tipologie di risarcimento dei danni. Le relative misure sono adottate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1.

5. Al funzionamento del Comitato ed alle connesse attività, il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Agli esperti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della vigente normativa.

Art. 8.

Norme transitorie

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, fino all'adozione dei singoli provvedimenti di cui all'articolo 4, le colture transgeniche destinate all'immissione sul mercato non sono consentite.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. L'attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

Visto: *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G0322

DECRETO-LEGGE 29 novembre 2004, n. **280**.

Interventi urgenti per fronteggiare la crisi di settori economici e per assicurare la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare norme volte a fronteggiare la crisi intervenuta in alcuni settori economici e ad assicurare la funzionalità di alcuni settori della pubblica amministrazione, nonché a corrispondere a pressanti esigenze sociali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Stato di grave crisi di mercato e interventi urgenti a sostegno del settore agricolo

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è dichiarato lo stato di grave crisi di mercato per le produzioni di cui all'allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità europea, per le quali il prezzo medio unitario rilevato ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, su base mensile, sia inferiore del trenta per cento del prezzo medio unitario del triennio precedente.

2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, le cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato ai sensi del comma 1, possono accedere ai benefici di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori - di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Ai predetti imprenditori agricoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riferimento ai versamenti degli oneri previdenziali, fermo restando che la sospensione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali non dovrà determinare uno slittamento dei relativi versamenti all'anno successivo a quello in cui sono dovuti.

3. Per l'anno 2004 sono ricevibili le domande per l'accesso al contributo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, comunque presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stanziamenti di cui al comma 5 del predetto articolo 11 non utilizzati alla predetta data, sono destinati al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

4. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è assegnata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'anno 2004, l'ulteriore somma di 30,519 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, quanto a 17,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e, quanto a 12,919 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118. A tale fine il predetto importo di 12,919 milioni di euro viene versato all'entrata

del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per gli interventi strutturali connessi alle funzioni di cui al comma 4, è assegnata all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'anno 2004, l'ulteriore somma di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 27 marzo 2001, n. 122. A tale fine, il predetto importo di 10 milioni di euro viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Norme per accelerare l'erogazione dei contributi nelle aree depresse

1. Fermo restando il tetto dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie che assistono i contributi concessi a valere sui bandi di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, limitatamente ai bandi ottavo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 9 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 2001, undicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 12 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2002, e quattordicesimo, le cui graduatorie sono state approvate con decreto ministeriale in data 27 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 105 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2003, alle imprese i cui programmi possiedono i requisiti di ammissibilità al cofinanziamento dell'Unione europea e che ne facciano richiesta entro il 10 dicembre 2004, fatti salvi i vigenti criteri e modalità di calcolo, nonché le modalità e le procedure di erogazione dei predetti contributi, può essere effettuata l'erogazione parziale delle quote di contributo delle quali sono maturate le disponibilità, in proporzione alla parte di investimenti effettivamente realizzati. L'erogazione parziale dell'ultima quota di contributo è decurtata di una somma pari al dieci per cento del contributo concesso.

2. Per i programmi di cui al comma 1, per i quali l'impresa abbia ultimato gli investimenti, l'erogazione dell'ultima quota del contributo avviene indipendentemente dalla presentazione della documentazione finale di spesa, fermo restando l'obbligo di presentare detta documentazione nei tempi prescritti dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni. Per i programmi di investimento di cui al medesimo articolo 9, comma 6, il periodo di nove mesi di cui all'articolo 10, comma 6, dello stesso decreto è ridotto a sei mesi.

Art. 3.

Controversie relative alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I

1. I decreti di ingiunzione di cui all'articolo 641 del codice di procedura civile divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, sono inefficaci nei confronti dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, qualora gli stessi siano relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 341 del 1999, come interpretato dall'articolo 8-*sexies* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

2. I pignoramenti eventualmente intrapresi in forza dei titoli di cui al comma 1 perdono efficacia e i giudizi di ottemperanza in base al medesimo titolo pendenti sono dichiarati estinti anche d'ufficio.

3. Nelle azioni esecutive iniziate sui medesimi titoli di cui al comma 1, alla soppressa azienda universitaria Policlinico Umberto I subentra il commissario di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453.

Art. 4.

Incarichi dirigenziali

1. L'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli incarichi di funzione dirigenziale ivi previsti possono essere conferiti anche a dirigenti e, limitatamente a quelli di seconda fascia, a funzionari dell'area funzionale C laureati appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle che conferiscono gli incarichi. Se l'incarico riguarda pubblici dipendenti con contratto a tempo determinato, il contratto è sospeso per la durata dell'incarico e riprende vigore alla conclusione dell'incarico stesso purché sussistano esigenze per la sua prosecuzione.

2. All'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre».

Art. 5.

Forniture di interesse nazionale

1. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti» sono inserite le seguenti: «, di forniture di interesse nazionale»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I contributi, compresi gli eventuali atti di delega all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono essere compresi nell'ambito di procedure concorsuali, anche straordinarie.».

Art. 6.

Modifiche al decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

1. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando l'invarianza della spesa complessiva gravante sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i centri di responsabilità amministrativa afferenti ai Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali previa adozione di un motivato provvedimento da parte del Ministro competente.».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G0318

DECRETO-LEGGE 29 novembre 2004, n. **281.**

Modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di modificare la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei gruppi di imprese in stato di insolvenza, allo scopo di agevolare i procedimenti preordinati alla ristrutturazione industriale delle aziende che presentano maggiori dimensioni in termini di dipendenti occupati e di esposizione debitoria, tutelando le posizioni dei creditori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Nuovi requisiti per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione economica e finanziaria

1. L'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Requisiti per l'ammissione). — 1.* Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 270", purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

04G0325

DECRETO-LEGGE 29 novembre 2004, n. **282.**

Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare interventi in materia fiscale e di finanza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Proroga del termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità

1. All'articolo 59 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*ter*, è abrogata la lettera *d)*;

b) il comma 4-*quater* è sostituito dal seguente:

«*4*-quater. Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2002, la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *c)*, è presentata entro il 30 settembre 2005.»;

c) dopo il comma 4-*quater* è aggiunto il seguente:

«4-*quinquies*. Per le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli di cui al comma 4-*quater* il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, decorre dal 1° ottobre 2005.».

Art. 2.

Restituzione delle anticipazioni dei concessionari del servizio nazionale della riscossione

1. All'articolo 59, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* per i ruoli erariali, in rate annuali decorrenti dall'anno 2006; il numero delle rate è individuato, nel numero massimo di dieci e nei limiti degli stanziamenti delle pertinenti unità previsionali di base, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale sono, altresì, definite le modalità di restituzione;».

2. In relazione al differimento previsto dal comma 1, per gli anni 2004 e 2005 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Art. 3.

Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e società finanziari ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

2. Agli oneri recati dal comma 1, pari a 371,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 65,5 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, per l'anno 2004, con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto e, per l'anno 2005, mediante quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, soppressa per lo stesso anno 2005 in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2.

3. Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di compartecipazione regionale all'IVA di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, non si tiene conto degli effetti conseguenti al differimento di cui al comma 1.

Art. 4.

Acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15-*bis (Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale)*. — *1.* Poste italiane s.p.a.,

le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, entro il 30 novembre di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al settanta per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio.».

2. L'acconto di cui al comma 1, dovuto nell'anno 2004, è versato entro il 15 dicembre di tale anno.

Art. 5.

Versamento dell'acconto delle ritenute sugli interessi da parte di Poste italiane S.p.a. e Cassa depositi e prestiti S.p.a.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, si applicano a Poste italiane s.p.a. e, relativamente alle ritenute sugli interessi e gli altri proventi dei libretti di risparmio postale, a Cassa depositi e prestiti s.p.a.; l'acconto dovuto nell'anno 2004 è versato in unica soluzione entro il 15 dicembre di tale anno.

Art. 6.

Acconto sull'imposta sulle assicurazioni

1. All'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Entro il 30 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta liquidata per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1.».

2. L'acconto di cui al comma 1, dovuto nell'anno 2004, è versato entro il 15 dicembre di tale anno.

Art. 7.

Modifiche alle disposizioni sul versamento anticipato delle riscossioni da parte delle banche

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: «anno 2002» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «anno precedente»;

2) le parole da: «29 dicembre 2003» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «il penultimo giorno lavorativo dell'anno, dell'1,50 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, ridotto dell'ammontare delle somme anticipate nel medesimo anno precedente e non recuperate ai sensi del comma 3»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3:

1) le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1»;

2) le parole da: «; in tale caso» fino alla fine del comma sono soppresse;

d) al comma 5:

1) le parole: «adottato entro il 15 dicembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «emanato annualmente»;

2) le parole: «è stabilito l'importo dovuto da ogni banca» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti gli importi dovuti da ogni banca e i termini per il versamento comunque da effettuarsi entro il termine di cui al comma 1»;

3) le parole: «entro lo stesso termine,» sono soppresse.

Art. 8.

Disposizioni in materia di giustizia tributaria

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: «nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «undici anni».

Art. 9.

Contributi alle farmacie pubbliche in materia di tessera sanitaria

1. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-*bis*. Il contributo di cui al comma 6 è riconosciuto anche alle farmacie pubbliche con le modalità indicate dallo stesso comma. Al relativo onere, valutato in euro 400.000,00 per l'anno 2005, si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12.».

Art. 10.

Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;

b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»;

c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».

2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.

3. Il comma 2-*quater* dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.

Art. 11.

Attività di contrasto all'evasione e accelerazione dell'erogazione dei rimborsi

1. Al fine di procedere all'immediato potenziamento delle attività di contrasto all'evasione, nonché di quelle destinate all'erogazione dei rimborsi, l'Agenzia delle entrate provvede all'aggiornamento ed alla reingegnerizzazione dei propri processi produttivi ed alla realizzazione di un programma straordinario di formazione del personale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, ammontanti per il 2004 a 40 milioni di euro, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Art. 12.

Spese obbligatorie per il funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero

1. Al fine di garantire il finanziamento per l'anno 2004 dei Comitati degli italiani all'estero, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per l'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004 - 2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

04G0326

DECRETO LEGISLATIVO 14 ottobre 2004, n. **283.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, in materia di lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirol;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione dello statuto prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Le deleghe di funzioni statali di cui al primo comma, in materia di vigilanza per l'applicazione delle norme relative alla previdenza e alle assicurazioni sociali e alla vigilanza e tutela del lavoro, nonché le deleghe di cui all'articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430, in materia di lavoro, si estendono altresì alle funzioni comunque attribuite agli organi periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche successivamente alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Ove la legislazione statale preveda la costituzione di specifici organismi collegiali presso i predetti organi periferici, alla costituzione di tali organismi provvede la Provincia territorialmente competente.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

PISANU, *Ministro dell'interno*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 maggio 1980, n. 141.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 1972, n. 301.

— Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, si veda nella nota al titolo.

— Il testo del primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 3. — Al fine di realizzare un organico sistema di ispezione del lavoro nelle province di Trento e di Bolzano, è delegato alle province stesse l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al n. 12) del precedente art. 2, decentrate a livello locale nonché l'esercizio delle funzioni di cui al n. 11) dello stesso art. 2 svolte dall'ispettorato del lavoro fino quando le medesime continueranno ad esse attribuite ad organi dell'amministrazione statale.

Le deleghe di funzioni statali di cui al primo comma, in materia di vigilanza per l'applicazione delle norme relative alla previdenza e alle assicurazioni sociali e alla vigilanza e tutela del lavoro, nonché le deleghe di cui all'art. 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430, in materia di lavoro, si estendono altresì alle funzioni comunque attribuite agli organi periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche successivamente alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Ove la legislazione statale preveda la costituzione di specifici organismi collegiali presso i predetti organi periferici, alla costituzione di tali organismi provvede la provincia territorialmente competente.

È altresì delegato alle province di Trento e di Bolzano l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

a) l'attuazione delle prescrizioni disposte dall'autorità sanitaria statale inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali dei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti;

b) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti della prima infanzia.

L'esercizio della delega di cui al comma precedente si attua a partire dal 1° gennaio 1981.

Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi provinciali in conformità alle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione della amministrazione provinciale.».

— Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, introdotto dall'art. 1 del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430:

«Art. 9-*bis.* — 1. Alfine di realizzare nelle province di Trento e Bolzano un organico sistema di servizi per l'impiego, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è delegato alle province autonome di Trento e Bolzano, l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite all'ufficio regionale e agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Trento e Bolzano nonché alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ricadenti nei rispettivi territori.

2. Sono trasferiti a decorrere dal 1° gennaio 1996 alle province autonome di Trento e Bolzano gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nonché le sezioni circoscrizionali per l'impiego aventi sedi nei rispettivi territori; dalla stessa data è soppresso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione. Le province succedono nella proprietà delle attrezzature e degli arredi degli uffici trasferiti e dell'ufficio soppresso ricadenti nei loro territori, nonché dei contratti di locazione degli immobili.

3. Le province disciplinano con legge l'organizzazione delle funzioni delegate.

4. Fino all'inquadramento nelle amministrazioni provinciali il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici trasferiti nonché quello del soppresso ufficio regionale è messo a disposizione della provincia territorialmente competente conservando lo stesso stato giuridico e il trattamento economico in godimento; il relativo onere è a carico del bilancio della provincia.

5. Il personale di cui al comma 4 ha diritto di chiedere il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della normativa provinciale di inquadramento, mantenendo la propria posizione di ruolo ovvero non di ruolo. Il restante personale che non esercita tale diritto è trasferito alle province nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento secondo le modalità stabilite dalla normativa provinciale. Il personale addetto al soppresso ufficio regionale del lavoro ha diritto di optare per il trasferimento presso l'amministrazione di una delle due province.

6. Il personale che chiede il mantenimento in servizio presso l'amministrazione dello Stato viene trasferito ad altre amministrazioni statali operanti nel territorio provinciale conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico acquisito, ovvero, a richiesta, permane nella amministrazione di appartenenza per essere destinato ad uffici di altre regioni.

7. In corrispondenza al contingente di personale trasferito è ridotta, con decorrenza dalla data del trasferimento, la dotazione organica delle amministrazioni statali di provenienza.

8. Per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con il presente decreto resta fermo quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526.

9. Sino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, gli uffici di cui al comma 1 continuano a svolgere le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore attinenti alle funzioni delegate ai sensi del comma 1.».

04G0314

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in diciannovesima seduta comune, il giorno 14 dicembre 2004, alle ore 13, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

04A11676

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 ottobre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di dodici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PISA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di disporre la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Considerato che, in forza dell'articolo precitato, a maggior ragione sono da inserire nel novero delle società cooperative da cancellare dal registro delle imprese anche quelle che giunte al bilancio finale di liquidazione per un eguale periodo di tempo non vi hanno provveduto autonomamente;

Rilevato dalla disamina della documentazione agli atti di questa direzione provinciale del lavoro e dagli accertamenti eseguiti presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura — ufficio registro delle imprese di Pisa — che le sottoelencate società cooperative trovansi nell'anzidetta condizione;

Dispone:

La cancellazione dal registro delle imprese di Pisa delle società cooperative di seguito indicate ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile:

1) «Velluto Blu a r.l.» con sede legale in Buti (Pisa) costituita il 17 marzo 1989 per rogito notaio Marinella dott. Mario, repertorio n. 1388, registro società n. 13368 del tribunale di Pisa, codice fiscale n. 01104540503, R.E.A. n. 100501, posizione n. 1298/240930, bilancio finale liquidazione del 20 dicembre 1996;

2) «I Folletti Sociale a r.l.» con sede in Pisa, costituita il 25 novembre 1994 per rogito notaio Vichi dott. Pietro, repertorio n. 19663, registro società n. 17844 del tribunale di Pisa, codice fiscale n. 01308740503, R.E.A. n. 114246, posizione n. 1407/269888, bilancio finale liquidazione del 29 dicembre 1995;

3) «Riva Verde a r.l.» con sede legale in Cascina (Pisa), costituita il 12 gennaio 1990 per rogito notaio Forziati dott. Piacentino, repertorio n. 6821, registro società n. 13881 del tribunale di Pisa, codice fiscale n. 01131080507, R.E.A. n. 102090, posizione n. 1342/254755, bilancio finale liquidazione del 4 novembre 1994;

4) «Magenta a r.l.» con sede legale in Pomarance (Pisa), costituita il 25 settembre 1992 per rogito notaio Marcone dott. Francesco, repertorio n. 24658, registro società n. 16134 del tribunale di Pisa, codice fiscale n. 01229980501, R.E.A. n. 109104, posizione n. 1369/261020, bilancio finale liquidazione del 31 ottobre 1996;

5) «Archimede a r.l.» con sede legale in Pisa, costituita il 13 febbraio 1992 per rogito notaio Bartolini dott.ssa Barbara, repertorio n. 3804, registro società n. 15558 del tribunale di Pisa, codice fiscale n. 01206780502, R.E.A. n. 107328, posizione n. 1354/257373, bilancio finale liquidazione del 31 dicembre 1994;

6) «Consorzio Imprese Artigiane Edili Pisane a r.l.» con sede legale in Castelfranco di Sotto (Pisa), costituita il 22 aprile 1983 per rogito notaio Martini dott. Galeazzo, repertorio n. 189906, registro società n. 8116 del tribunale di Pisa, codice fiscale n.00824610505, R.E.A. n. 84171, posizione n. 1168/198699, bilancio finale liquidazione del 30 maggio 1999;

7) «Radio Ulisse a r.l.» con sede legale in Pisa, costituita il 28 luglio 1981 per rogito notaio Ciampi dott. Umberto, repertorio n. 123646, registro società n. 7205 del tribunale di Pisa, codice fiscale n.00700860505, R.E.A. n. 79940, posizione n. 1124/187476, bilancio finale liquidazione del 31 maggio 1999;

8) «Pisana Aedes a r.l.» con sede legale in Pisa, costituita il 15 gennaio 1920 per rogito notaio Palamidessi dott. Fausto, repertorio n. 1629, registro società n. 510, tribunale di Pisa, codice fiscale n. 80000270506, R.E.A. n. 3027, posizione n. 773/34250, bilancio finale liquidazione del 27 giugno 1996;

9) «Pronto Artigiano - Consorzio Artigiano Manutentori e Riparatori a r.l.» con sede in Pisa, costituita per rogito notaio dott. Pietro Vichi in data 8 marzo 1989, repertorio n. 14391, registro società n. 13316, tribunale di Pisa, codice fiscale n. 01102660501, R.E.A. n. 100377, posizione n. 1299/240931, bilancio finale liquidazione 14 aprile 1995;

10) «Assistenza Professionale Coop.va Sociale a r.l.» con sede in Pisa, costituita per rogito notaio dott. Paolo Siciliani in data 27 febbraio 1995, repertorio n. 374825, registro società n. 18202, tribunale di Pisa, codice fiscale n. 01321960500, R.E.A. n. 115327 posizione n. 1418/271845, bilancio finale liquidazione 31 dicembre 1999;

11) «Libeccio a r.l.» con sede in Pisa, costituita per rogito notaio dott. Francesco Gambini in data 12 maggio 1976, repertorio n. 3198, registro società n. 4674, tribunale di Pisa, codice fiscale n. 06871405090, R.E.A. n. 65851, posizione n. 999/158260, bilancio finale liquidazione 10 settembre 1998;

12) «Professori di educazione fisica a r.l.» con sede in Pisa, costituita per rogito notaio dott. Paolo Siciliani in data 11 giugno 1993, repertorio n. 353787, registro società n. 16663, tribunale di Pisa, codice fiscale n. 01256900505, R.E.A. n. 110871, posizione n. 1385/263622, bilancio finale 31 dicembre 1998.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il presente provvedimento può essere impugnato, da chi ne ha interesse, con formale e motivata domanda presso l'autorità governativa che lo ha emanato.

Pisa, 29 ottobre 2004

Il direttore provinciale: ANTONUCCI

04A11359

DECRETO 4 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Oros Box - Cooperativa edilizia a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli Uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: la scadenza del termine di durata e l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Oros Box - Cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Milano, via Curio Dentato, 11;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 30 marzo 2003 relativo alla società cooperativa «Oros Box - Cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Milano, via Curio Dentato, 11, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci successivamente a quello al 31 dicembre 1993 e non emerge attivo da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci successivamente a quello al 31 dicembre 1993);

Decreta:

La società cooperativa «Oros Box - Cooperativa edilizia a r.l.», sede legale Milano, via Curio Dentato, 11, costituita per rogito notaio dott. Paolo Carbone di Cesano Maderno in data 28 marzo 1987, repertorio n. 27327, racc. n. 3830, B.U.S.C. n. 13200/232513, codice fiscale n. 08776220157, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi del-

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1993 e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 4 novembre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A11360

DECRETO 4 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Sagittario a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorchè preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Sagittario a r.l.», con sede in Milano, via Tiziano, 21;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della Cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 11 gennaio 2003 relativo alla società cooperativa «Sagittario a r.l.», con sede in Milano, via Tiziano, 21, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dalla costituzione e non emerge attivo da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'Ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dalla costituzione);

Decreta:

La società cooperativa «Sagittario a r.l.», sede legale Milano, via Tiziano, 21, costituita per rogito notaio dott. Paolo Lovisetti di Milano, in data 31 ottobre 1990, repertorio n. 159574/11493, racc. B.U.S.C. n. 14153/252016, codice fiscale n. 07521220157 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dalla costituzione e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 4 novembre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A11361

DECRETO 4 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «E.P.I. - Editrice Periodici Italiani a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «E.P.I. - Editrice Periodici Italiani a r.l.» con sede in Milano, via Zuretti n. 34;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 24 aprile 2003 relativo alla società cooperativa «E.P.I. - Editrice Periodici Italiani a r.l.» con sede in Milano, via Zuretti n. 34, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dalla costituzione, non ha compiuto atti di gestione, non è in grado di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e non emerge attivo da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dalla costituzione);

Decreta:

La società cooperativa «E.P.I. - Editrice Periodici Italiani a r.l.» sede legale Milano, via Zuretti n. 34, costituita per rogito notaio dott. Cesare Bellotti di Milano, in data 21 aprile 1977, repertorio n. 27479/2557, racc. B.U.S.C. n. 9535/154107, codice fiscale: mancante, numero registro imprese di Milano: MI146-175437, tribunale di Milano: registro società n. 175437, vol. 5110, fasc. 37, sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dalla costituzione, non ha compiuto atti di gestione, non è in grado di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 4 novembre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A11362

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 29 luglio 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicato al Museo della Liquirizia «Giorgio Amarelli», nel valore di euro 0,45.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 16 febbraio 2004, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2004 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2004, al Museo della Liquirizia «Giorgio Amarelli»;

Vista la deliberazione 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Viio l'art. 1, comma 5, della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa prevista per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in euro 0,45;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al Museo della Liquirizia «Giorgio Amarelli», nel valore di euro 0,45.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentella-

tura: 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 11,25».

La vignetta raffigura, sullo sfondo, una prospettiva del palazzo quattrocentesco sede del Museo della Liquirizia «Giorgio Amarelli»; in primo piano sono rappresentati, a sinistra un mortaio con il pestello, antico attrezzo per la lavorazione della liquirizia e, a destra un contenitore con dei bastoncini di liquirizia, sul quale è riportato lo stemma della famiglia Amarelli.

Completano il francobollo le leggende «ROSSANO», «MUSEO DELLA LIQUIRIZIA» e «GIORGIO AMARELLI», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2004

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A11379

DECRETO 29 luglio 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Achille Varzi, nel centenario della nascita, nel valore di euro 0,45.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004), di «Autorizzazione all'emissione, nell'anno 2004, di carte valori postali»;

Vista la deliberazione 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato A della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo commemorativo di Achille Varzi, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13 ¼ colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

La vignetta raffigura, a sinistra, il pilota Achille Varzi; a destra il corridore è idealmente rappresentato in una gara automobilistica e su una motocicletta, specialità nelle quali ha conseguito numerose vittorie.

Completano il francobollo la leggenda «ACHILLE VARZI», le date «1904-1948», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2004

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A11380

DECRETO 29 luglio 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dell'Università degli studi di Torino, nel VI centenario della fondazione, nel valore di euro 0,45.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004), di «Autorizzazione all'emissione, nell'anno 2004, di carte valori postali»;

Vista la deliberazione 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove

tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato A della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo celebrativo dell'Università degli studi di Torino, nel VI centenario della fondazione, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: 14; colori: monocromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 11,25».

La vignetta raffigura uno scorcio del cortile interno dell'Università degli studi di Torino; in alto a destra è riprodotto il sigillo dell'antico Ateneo.

Completano il francobollo la leggenda «VI CENTENARIO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2004

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A11381

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 24 novembre 2004.

Ingresso gratuito, nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per i beni archeologici, ai disabili e loro accompagnatori, in occasione della «Giornata internazionale del disabile» e della «Giornata nazionale del volontariato».

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHEOLOGICI
SERVIZIO MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato biglietti ingresso musei;

Vista la nota n. 957 del 25 ottobre 2004, con la quale il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione fa presente che il 3 dicembre 2004 è stata indetta la «Giornata internazionale del disabile», e il 5 dicembre 2004 la «Giornata nazionale del volontariato» in occasione delle quali il Ministero, come gli anni passati, propone di consentire l'ingresso gratuito nelle sedi espositive statali ai disabili e loro accompagnatori;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che nella riunione del 10 novembre 2004 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

In occasione della «Giornata internazionale del disabile» indetta il 3 dicembre 2004 ed in occasione della «Giornata nazionale del volontariato» indetta per il

5 dicembre 2004 è consentito l'ingresso gratuito nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per i beni archeologici ai disabili e loro accompagnatori.

Il presente decreto sarà inoltrato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 novembre 2004

Il direttore generale: REGGIANI

04A11651

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 novembre 2004.

Modifica del decreto 5 maggio 2003, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, cosi come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 4 febbraio 2003, ed in particolare i progetti nn. 10326 e 10326/F presentati da Eti S.p.a., per i quali il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 888 del 5 maggio 2003, con il quale i progetti nn. 10326 e 10326/F presentati da Eti S.p.a., sono stati ammessi alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Vista la nota del 6 luglio 2004 pervenuta in data 14 luglio 2004 prot. n. 6937 con la quale il San Paolo Imi S.p.a., comunica che la Eti Ente Tabacchi Italiani S.p.a., a seguito dell'incorporazione della British American Tobacco Italia S.p.a., ha variato la propria denominazione sociale in British American Tobacco Italia S.p.a. in forma abbreviata Bat Italia S.p.a.;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 14 settembre 2004, ed particolare i progetti nn. 10326 e 10326/F presentati da Eti S.p.a. per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole al trasferimento della titolarità dalla Eti S.p.a. alla British American Tobacco Italia S.p.a.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 888 del 5 maggio 2003, relativamente ai suddetti progetti;

Decreta:

Articolo unico

1) Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

10326 Eti S.p.a. - Roma - Applicazione di tecnologie dei materiali innovativi al tabacco e ai suoi prodotti per la riduzione del rischio del consumatore e della popolazione non fumatrice.

Rispetto a quanto decretato in data: 5 maggio 2003;

Variazione di titolarità: da Eti S.p.a. a British American Tobacco Italia S.p.a., in forma abbreviata Bat Italia S.p.a.

10326/F Eti S.p.a. - Roma - Formazione di ricercatori e tecnici di ricerca sulle tecnologie applicate al tabacco e ai suoi prodotti per la riduzione del rischio del consumatore e della popolazione non fumatrice.

Rispetto a quanto decretato in data: 5 maggio 2003;

Variazione di titolarità: da Eti S.p.a. a British American Tobacco Italia S.p.a., in forma abbreviata Bat Italia S.p.a.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A11458

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 4 novembre 2004.

Modifiche ed integrazioni all'allegato *A* della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 marzo 2004, n. 48/04. (Deliberazione n. 194/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 novembre 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo n. 379/2003);

il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (di seguito: decreto-legge n. 136/2004);

la legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 136/2004 (di seguito: legge n. 186/2004);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 27 marzo 2004, n. 48/04 (di seguito: deliberazione n. 48/04);

Considerato che:

l'art. 5, comma 5.3, del decreto legislativo n. 379/2003 prevede che la remunerazione per la disponibilità della capacità produttiva sia applicata a tutte le unità di produzione ubicate sul territorio nazionale che risultino dispacciabili secondo le regole per il dispacciamento definite dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) e che si rendano disponibili nei giorni che risultano critici ai fini della copertura della domanda nazionale (di seguito: giorni critici), comprensiva del necessario margine di riserva di potenza;

l'art. 5, comma 5.4, del decreto legislativo n. 379/2003 prevedeva che detta remunerazione venisse esclusa con riferimento alle unità di produzione che, nei giorni critici, producevano sulla base di contratti bilaterali per la quota di capacità impegnata in detti contratti;

la disposizione di cui al precedente alinea è stata modificata, a far data dal 29 luglio 2004, dalla legge n. 186/2004, e che, per effetto di tale modifica, da allora prevede l'ammissione alla predetta remunerazione delle unità di produzione che, nei giorni critici, producono sulla base di contratti bilaterali anche per la quota di capacità impegnata in detti contratti;

Ritenuto che sia opportuno adeguare l'allegato *A* della deliberazione n. 48/04 al nuovo dettato dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 379/2003;

Delibera:

1. Di modificare l'allegato *A* alla deliberazione n. 48/04, come segue:

al comma 31.1, prima delle parole «Ai soli fini» sono aggiunte le parole «Salvo quanto stabilito al comma 31.2,»;

dopo il comma 31.1, è aggiunto il seguente comma:

«31.2 A partire dal 29 luglio 2004, e fino a termine del periodo transitorio, la somma di cui alla lettera *b)* del comma 31.1, ai soli fini della remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, è posta a zero.».

2. Di pubblicare l'allegato *A* alla deliberazione n. 48/04 nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte con il presente provvedimento.

3. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Milano, 4 novembre 2004

Il presidente: ORTIS

04A11358

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 23 ottobre 2004, n. **41/04.**

Applicazione delle misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Alle direzioni regionali del lavoro
Alle direzioni provinciali del lavoro
Agli assessorati regionali e provinciali del lavoro
I.N.P.S.
A Italia Lavoro
All'Anci
Alla C.G.I.L.
Alla C.I.S.L.
Alla U.I.L.
Alla U.G.L.
Alla Conf.S.A.L.
Alla R.D.B.
Alla C.I.S.A.L.
Alla C.I.D.A.
Alla Confcommercio
Alla Confartigianato
Alla Confederazione nazionale artigianato, piccola e media impresa (C.N.A.)
All'Associazione Artigiani C.A.S.A.
Alla CONFAPI
Alla Confindustria
Alla Confesercenti
Alla Confederazione cooperative italiane
Alla Lega nazionale cooperative e mutue
All'Associazione generale cooperative italiane
All'Unione nazionale cooperative italiane
All'Associazione nazionale consulenti del lavoro

L'art. 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede una serie di misure di incentivazione, economica e normativa, del raccordo tra operatori pubblici e operatori privati del mercato del lavoro. Tali misure sono finalizzate all'inserimento ovvero al reinserimento nel mercato del lavoro, mediante politiche attive e di c.d. workfare, dei gruppi di «lavoratori svantaggiati» di cui all'art. 2, comma 1, lettera *k)*, del decreto.

Ai fini della individuazione dei soggetti destinatari delle misure di cui all'art. 13 e delle modalità per l'applicazione dei relativi incentivi, si forniscono i seguenti chiarimenti.

1. Soggetti destinatari delle misure di politica attiva del lavoro - Condizioni e modalità di applicazione degli incentivi (art. 13, comma 1).

Il comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003 si riferisce ai gruppi di «lavoratori svantaggiati», intendendosi per tali tutti i soggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera *k)*, del decreto stesso, che a sua volta rinvia all'art. 2, lettera *f)*, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché all'art. 4, comma 1, della legge n. 381 del 1991.

Alla stregua di questa ampia definizione si considerano «lavoratori svantaggiati»:

a) i lavoratori che abbiano difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi del citato regolamento CE n. 2204, ed in particolare:

1) i giovani con meno di 25 anni o che abbiano completato il ciclo formativo da più di due anni, ma non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (regolamento CE n. 2204);

2) i lavoratori extracomunitari che si spostino all'interno degli Stati membri della Comunità europea alla ricerca di una occupazione (regolamento CE n. 2204);

3) i lavoratori, appartenenti alla minoranza etnica di uno Stato membro, che debbano migliorare le loro conoscenze linguistiche, la loro formazione professionale o la loro esperienza lavorativa per incrementare la possibilità di ottenere una occupazione stabile (regolamento CE n. 2204);

4) lavoratori che desiderino intraprendere o riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, in particolare quei soggetti che abbiano dovuto abbandonare l'attività lavorativa per difficoltà nel conciliare la vita lavorativa e la vita familiare (regolamento CE n. 2204);

5) i lavoratori adulti che vivano soli con uno o più figli a carico (regolamento CE n. 2204);

6) i lavoratori che siano privi di un titolo di studio, di livello secondario o equivalente, o che abbiano compiuto 50 anni e siano privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo (regolamento CE n. 2204);

7) i lavoratori riconosciuti affetti, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale (regolamento CE n. 2204);

8) i lavoratori che, dopo essere stati sottoposti a una pena detentiva, non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente (regolamento CE n. 2204);

9) le lavoratrici residenti in una area geografica del livello NUTS II (1), nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti (regolamento CE n. 2204);

10) i disoccupati di lunga durata senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni d'età (regolamento CE n. 2204);

(1) Secondo la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2000, sono considerate appartenenti all'area NUTS II le seguenti regioni: Calabria, Sicilia, Sardegna, Basilicata, Campania e Puglia, Piemonte, Friuli, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio.

b) gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico (legge n. 381 del 1991);

c) i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare (legge n. 381 del 1991);

d) i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-*bis*, 47-*ter* e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (legge n. 381 del 1991).

In attesa di leggi regionali che disciplinino la materia, per la precisa individuazione dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera *k)*, del decreto operano peraltro i limiti, anche definitori, stabiliti nelle convenzioni di cui al comma 6 dell'art. 13.

Per tutte le persone che integrano il concetto di «lavoratore svantaggiato», così come precisato, opera il regime di incentivazione normativa di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 276/2003, alla stregua del quale le agenzie di somministrazione di lavoro, autorizzate in base alle procedure di cui agli articoli 4 e 5, possono «operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'art. 23». Questa deroga opera tuttavia, sempre ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, appena citato, solo:

1) in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità. Peraltro, qualora il lavoratore abbia già una professionalità adeguata al lavoro proposto, può non essere necessario il percorso formativo;

2) a fronte della assunzione del lavoratore, da parte della agenzia di somministrazione di lavoro, con contratto di durata non inferiore a sei mesi. Va chiarito che, in questa ipotesi, non trova applicazione nessun tetto specifico al trattamento retributivo del lavoratore, fatto salvo ovviamente il rispetto del principio della retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'art. 36 della Costituzione.

In attesa di leggi regionali, le convenzioni previste dal comma 6 dell'art. 13, identificano i piani individuali di inserimento e le funzioni del tutore.

La lettera *b)* dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo stabilisce un'ulteriore misura di incentivazione, distinta anche se non alternativa a quella di cui alla lettera *a)*, relativa a gruppi di lavoratori svantaggiati che siano destinatari di trattamenti previdenziali o assistenziali la cui erogazione sia collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione definiti ai sensi del decreto legislativo n. 181 del 2000 così come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 297 del 2002, e specificatamente:

1) ai lavoratori percettori della indennità di mobilità, che durante l'erogazione del trattamento non maturino i requisiti per il trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia;

2) ai lavoratori percettori di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale (per gli edili e per i frontalieri);

3) ai lavoratori percettori di altre indennità o sussidi la cui corresponsione è collegata allo stato di inoccupazione o disoccupazione.

La disposizione di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'art. 13 trova applicazione unicamente a favore dei lavoratori svantaggiati che, durante l'erogazione del trattamento, non maturino i requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità.

Le misure di incentivazione di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'art. 13, si applicano comunque a condizione che l'agenzia autorizzata alla somministrazione di lavoro assuma il lavoratore svantaggiato con contratto di lavoro subordinato non inferiore a nove mesi. Sebbene la disposizione di legge non lo indichi espressamente, anche in questo caso risulta sempre possibile subordinare in via convenzionale, e in attesa delle leggi regionali, le misure in questione a un piano individuale di inserimento o reinserimento, a specifici percorsi formativi e alla presenza di un tutore ovvero di figure con adeguate competenze e professionalità.

Le predette misure di incentivazione di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'art. 13, si articolano secondo le seguenti modalità:

1) il lavoratore continua a ricevere direttamente dall'I.N.P.S. il trattamento previdenziale, il sussidio o l'indennità di cui è titolare;

2) il lavoratore riceve dalla agenzia di somministrazione di lavoro che lo ha assunto il compenso dovuto, al netto del trattamento previdenziale, del sussidio o della indennità erogati dall'I.N.P.S.;

3) la detrazione può essere applicata per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre il termine di scadenza del trattamento previdenziale o assistenziale;

4) l'agenzia di somministrazione di lavoro può detrarre dai contributi complessivamente dovuti per l'attività lavorativa, determinati sulla base del compenso complessivo spettante al lavoratore (compenso dovuto dall'agenzia più trattamento previdenziale o assistenziale), l'ammontare dei contributi figurativi, limitatamente ai lavoratori percettori del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale.

In attesa di leggi regionali, l'operare, alternativo ovvero cumulativo degli incentivi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 13, comma 1, del decreto, è stabilito nelle convenzioni di cui al comma 6 dello stesso art. 13. Per quanto riguarda i rapporti di natura commerciale tra utilizzatore e agenzia di somministrazione opera l'art. 21, comma 1, lettera *i),* del decreto legislativo n. 276 del 2003, là dove precisa la «assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro».

2. Decadenza dai trattamenti di indennità nelle ipotesi di cui all'art. 13, comma 1, lettera *b)*.

Il lavoratore destinatario delle attività di cui al comma 1, lettera *b)*, dell'art. 13, decade dai trattamenti di mobilità (ma solo qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego), di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione, quando:

1) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore che andranno nelle convenzioni di cui al comma 6 dell'art. 13;

2) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza salvo si tratti di lavoratore inoccupato. Tale trattamento costituisce base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, fatti salvi, in ogni caso, i minimali di legge;

3) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 16, salvo si tratti di lavoratore inoccupato.

Detto regime di decadenza trova applicazione allorché le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso, ai sensi delle convenzioni di cui al comma 6 dell'art. 13, e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza.

I responsabili della attività formativa ovvero le agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati. È ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S.

3. Modalità di applicazione dell'art. 13: le convenzioni di cui al comma 6 e la disciplina regionale.

Come dispone espressamente l'art. 86, comma 12, del decreto legislativo n. 276 del 2003, la previsione di cui all'art. 13 ha carattere sperimentale. In attesa di leggi regionali che disciplinino la materia, gli incentivi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 13 possono operare esclusivamente nell'ambito di convenzioni tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, anche attraverso le associazioni di rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i comuni, le province o le regioni stesse, nel rispetto dei principi fissati dallo stesso art. 13.

A tale proposito, si chiarisce che l'agenzia tecnica strumentale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che stipulerà le convenzioni di cui al capoverso precedente, è individuata in Italia Lavoro sulla base dell'art. 30 della legge n. 448/2001, il quale prevede che il Ministero si avvale di Italia Lavoro per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego.

Le sperimentazioni avviate prima della entrata in vigore del decreto legislativo n. 276 del 2003 non possono peraltro che rientrare nell'apparato normativo e concettuale dell'art. 13 essendo stati abrogati gli articoli 1-11 della legge n. 196 del 1997, su cui si basavano dette sperimentazioni, di modo che l'art. 13 è da ritenersi pienamente operativo anche con riguardo a ipotesi di convenzione e intese tra operatori pubblici e privati sottoscritte prima del 24 ottobre 2003 che risultano ora assorbite, anche dal punto di vista procedurale, dalla disciplina di cui all'art. 13.

Le misure di incentivazione di cui all'art. 13 si applicano altresì con riferimento ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo accreditamento ai sensi dell'art. 7 del decreto.

Ai fini della definizione delle convenzioni, comuni, province e regioni possono operare in raccordo con il Comitato per il sostegno e l'incentivazione delle attività derivanti dalla applicazione dell'art. 13 (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 18 novembre 2003, in allegato). Il Comitato svolge funzioni di sostegno e incentivazione alle attività di raccordo pubblico-privato in questione, operando quale organismo preposto al monitoraggio e alla valutazione delle sperimentazioni attuate su base locale.

Roma, 23 ottobre 2004

Il Ministro: MARONI

04A11670

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 18 novembre 2004, n. **6325.**

Legge 23 agosto 2004, n. 239, articoli 53 e 54, recanti modifiche e integrazioni ai requisiti per l'accesso ai contributi in favore degli autoveicoli alimentati a gpl e metano di cui al decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403. Indicazioni e chiarimenti.

Alle associazioni interessate

La legge 23 agosto 2004, n. 239, agli articoli 53 e 54 amplia le possibilità di accesso ai contributi previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, in favore del settore di trazione degli autoveicoli alimentati a gpl o a metano nonché di quello degli autoveicoli a trazione elettrica.

In particolare l'art. 53 consente l'accesso ai contributi per le installazioni di impianti a gpl o a metano su autoveicoli effettuate non più entro l'anno, ma entro i tre anni dalla data di immatricolazione. L'art. 54 estende la possibilità di utilizzo dei contributi stessi non più alle sole persone fisiche, ma anche alle persone giuridiche.

In funzione di organizzare la gestione delle modifiche intervenute, tenuto anche conto del rispetto delle regole comunitarie, è necessario fornire indicazioni e chiarimenti sulla corretta applicazione della citata nuova legge e della normativa regolamentare di riferimento.

Decorrenza.

Il contributo è riconoscibile anche alle persone giuridiche per l'acquisto di autoveicolo nuovo e, sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche, per le installazioni effettuate entro i tre anni dalla data di prima immatricolazione purché le operazioni di acquisto e di installazione siano avvenute in data non anteriore al 28 settembre 2004, giorno di entrata in vigore della legge n. 239/2004.

Nessuna modifica normativa è intervenuta per le persone fisiche, se non l'estensione del beneficio contributivo riferito non più a un anno ma a un triennio dall'immatricolazione.

Soggetti beneficiari persone giuridiche.

Le persone giuridiche possono usufruire dei contributi nei limiti della normativa comunitaria sul *de minimis*, di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

Non possono usufruire del contributo le imprese esercenti attività di trasporto merci in conto terzi.

Ai fini del rispetto della regola *de minimis*, al momento della realizzazione dell'operazione di acquisto ovvero di installazione, il soggetto persona giuridica che intende beneficiare del contributo consegnerà, rispettivamente al venditore o all'installatore, autocertificazione redatta secondo lo schema allegato, in originale e copia.

Gli enti pubblici e le istituzioni riconosciute come persone giuridiche non sono tenute alla presentazione della autocertificazione di cui al precedente comma, se l'autoveicolo oggetto di incentivazione viene utilizzato per il conseguimento dei fini istituzionali e non nell'ambito di attività di tipo economico.

L'autocertificazione stessa, in originale, dovrà essere conservata dal soggetto che utilizza il credito di imposta insieme con la documentazione prevista dal comma 5 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, e con l'«attestato di approvazione della pratica» di cui all'art. 5, ultimo comma, degli accordi di programma approvati con il regolamento del 2 luglio 2003, n. 183.

La copia dovrà essere trasmessa, dal venditore o dall'installatore, alle associazioni di categoria interessate insieme con la documentazione già prevista per l'esperimento delle procedure in conformità agli accordi di programma vigenti.

Autoveicoli oggetto di incentivazione.

La direttiva 92/53/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, che modifica la direttiva 70/156/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, recepita con decreto del Ministero dei trasporti 8 maggio 1995, nell'allegato II, definisce le categorie internazionali dei veicoli.

Poiché le carte di circolazione sono uniformate alla suddetta definizione, l'esame del requisito di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verrà eseguito sulla base dei seguenti codici identificativi delle categorie internazionali:

a) Ml: «veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente»;

b) N1: «veicoli destinati al trasporto merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

Aspetti procedurali.

Tutte le norme regolamentari rimangono in vigore come modificate dagli articoli 53 e 54 della legge 23 agosto 2004.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2004

Il Ministro: MARZANO

SCHEMA DI DICHIARAZIONE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ...., nato a .... e residente in via , in qualità di legale rappresentante dell'impresa , con sede in .... via ....

valendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'articolo 76 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445, e consapevole della condizione disposta dall'articolo 75 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445, per cui decade dai benefici prodotti sulla base di dichiarazione non veritiera,

avendo ricevuto negli ultimi tre anni i seguenti contributi pubblici in regime di *de minimis*, di cui alla disciplina comunitaria, per qualsiasi attività o investimento: .... tabella ....

oppure

non avendo ricevuto negli ultimi tre anni contributi pubblici in regime di *de minimis*, di cui alla disciplina comunitaria, per qualsiasi attività o investimento,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità:

1) di trovarsi nei limiti della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001;

2) che l'impresa rappresentata non esercita attività di trasporto merci in conto terzi e che gli autoveicoli oggetto di incentivazione di cui alla legge n. 239/2004 non verranno utilizzati per lo svolgimento di attività di trasporto in conto terzi;

3) che l'impresa stessa non è soggetta ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria senza continuazione dell'esercizio di impresa, a concordato preventivo, fallimento o liquidazione;

4) di essere iscritta alla CCIAA di .... , registro imprese n. .... e codice attività n. ....

Data ....

Il legale rappresentante
....

A norma dell'art. 38, commi 2 e 3, del D.P.R. 445/2000, non è più dovuta l'autentica della sottoscrizione se la stessa avviene in presenza del dipendente addetto o se alla dichiarazione sottoscritta viene allegata una copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Informativa ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196:

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

04A11522

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 23 novembre 2004

Dollaro USA	1,3089
Yen giapponese	134,81
Corona danese	7,4310
Lira Sterlina	0,69950
Corona svedese	8,9465
Franco svizzero	1,5150
Corona islandese	87,06
Corona norvegese	8,1560
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5785
Corona ceca	31,018
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,80
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6809
Lira maltese	0,4322
Zloty polacco	4,2027
Leu romeno	39409
Tallero sloveno	239,78
Corona slovacca	39,255
Lira turca	1878500
Dollaro australiano	1,6630
Dollaro canadese	1,5508
Dollaro di Hong Kong	10,1788
Dollaro neozelandese	1,8370
Dollaro di Singapore	2,1497
Won sudcoreano	1395,03
Rand sudafricano	7,8472

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A11701

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Solclor 200 S»

Estratto decreto n. 130 dell'8 novembre 2004

Premiscela per alimenti medicamentosi: SOLCLOR 200 S.

Titolare A.I.C.: Unione Commerciale Lombarda, con sede legale e fiscale in Brescia, via G. Di Vittorio n. 36, codice fiscale n. 00807120159.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia, via G. Di Vittorio n. 36.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102547015.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: clortetraciclina 200 g;

eccipienti: destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, pesci.

Indicazioni terapeutiche:

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

pesci: malattie batteriche.

Tempo di attesa:

suini: 12 giorni;

pesci: 15 giorni.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11457

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio New Bi Coli+AP».

Estratto provvedimento n. 242 del 15 novembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinano: BIO NEW BI COLI+AP, vaccino inattivato, in emulsione oleosa, contro la pseudopeste infettiva, le infezioni da escherichia coli e da riemerella anatipestifer dei polli.

Confezioni:

flacone in vetro da 250 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 100070046;

flacone in polipropilene da 250 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 100070059;

flacone di polietilene da 250 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 100070061.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede legale sita in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta riduzione del titolo/dose degli antigeni, aggiunta eccipiente e nuova confezione da 500 ml (2000 dosi).

Si autorizza la riduzione del titolo/dose degli antigenti e l'aggiunta dell'eccipiente polisorbato 80 pertanto la composizione autorizzata è ora la seguente:

composizione (per dose di vaccino da 0,25 ml):

principio attivo - eccipienti: così come indicato negli stampati illustrativi allegati al provvedimento;

conservanti: invariato.

Validità: la validità ora autorizzata è di 12 mesi. Ogni flacone va utilizzato immediatamente dopo la sua apertura.

Nuove confezioni: si autorizza inoltre l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: flacone in polietilene da 500 ml (2000 dosi) - A.I.C. n. 100070073.

Le confezioni da 250 ml - A.I.C. numeri 100070046 - 100070059 - 100070061 (senza polisorbato 80) su rinuncia della società titolare dell'A.I.C. sono revocate.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11454

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Panacur»

Estratto provvedimento n. 243 del 15 novembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario: PANACUR, nelle confezioni: flacone da 1 L. 10%, flacone da 2,5 L. 2.5%, flacone da 1 L. 2,5% - A.I.C. n. 101390.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7, codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta sostituzione eccipiente con un altro equivalente e modifica minore della produzione del prodotto finito limitatamente a «Panacur» flacone da 1 L. 10% - A.I.C. 101390019.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario in questione, limitatamente alla confezione flacone da 1 L. 10%, la modifica di composizione relativamente agli eccipienti così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11453

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Danidol»

Estratto decreto n. 134 del 15 novembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario: DANIDOL, soluzione iniettabile per suini e bovini, nelle confezioni:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103616013;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103616025;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103616037;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103616049.

Titolare A.I.C.: società Esteve S.r.l., con sede legale in Casalecchio di Reno (Bologna), via Cristoni n. 34-42, codice fiscale n. 07306141008.

Modifiche apportate:

denominazione: la denominazione della specialità medicinale per uso veterinario suddetta ora autorizzata è la seguente: DINITAL.

Specie di destinazione:

la specialità medicinale per uso veterinario «Dinital» è ora destinato anche alla specie equini con tempi di sospensione per le carni di 1 giorno.

Indicazioni terapeutiche:

equini: trattamento degli stati infiammatori e dolorosi dell'apparato muscolo-scheletrico. Terapia sintomatica negli stati infiammatori post-chirurgici e nelle coliche.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11455

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 135 del 15 novembre 2004

La titolarità delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrata a nome della società Gellini International S.r.l.di Aprilia (Latina), codice fiscale n. 02059910592:

AMPICILLINA 20% NUOVA ICC;

COLISTINA SOLFATO NUOVA ICC;

FLUMECHINA 40% LIQUIDO NUOVA ICC;

FLUMECHINA 50% NUOVA ICC;

ICC-O-FLU 50% FG;

OSSITETRACICLINA 20% NUOVA ICC;

OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDA NUOVA ICC;

SPECTINOMICINA 50% NUOVA ICC;

SULFAMETAZINA 20% LIQUIDA NUOVA ICC;

TYLOFEED FG,

è ora trasferita alla società: Nuova ICC S.r.l. con sede sociale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7/B, codice fiscale n. 01396760595.

Le fasi della produzione verranno eseguite così come in precedenza autorizzate, fatta salva la modifica riguardante la denominazione dell'officina di produzione (da Gellini International S.r.l. a Intervet Productions S.r.l.).

La specialità medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20% Nuova ICC» è autorizzata alla produzione anche presso l'officina dell'Unione Commerciale Lombarda S.p.a., Brescia, via G. Di Vittorio n. 36.

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11456

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto n. 125 del 20 ottobre 2004, riguardante «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Colindox" 100».

Nel decreto citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 17 novembre 2004, alla pagina n. 52 laddove è scritto: Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacchetto da 25 kg - A.I.C. n. 103437012, leggasi: Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacchetto da 20 kg - A.I.C. n. 103437012.

04A11508

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Salbidrex»

Estratto determinazione UPC/II/1609 del 4 novembre 2004

Specialità medicinale: SALBIDREX.

Confezione: A.I.C. n. 034240010/M - Easyhaler 100 mcg/dose polvere inalazione.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0125/001/W014.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo e le etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11376

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nasonex»

Estratto determinazione UPC/II/1610 del 4 novembre 2004

Specialità medicinale: NASONEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 033330010/M - spray nasale 0,05% 140 erogazioni 50 mcg/spruzzo;

A.I.C. n. 033330022/M - spray nasale 1 flacone 10 g 60 erogazioni 50 mcg/spruzzo.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0196/001/II/018.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possano essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11375

Modificazione dell'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Rinelon»

Estratto provvedimento UPC/II/1611 del 4 novembre 2004

Specialità medicinale: RINELON.

Confezioni:

spray nasale 0,05% 140 erogazioni 50 mcg - A.I.C. n. 034055018;

spray nasale 1 flacone 10 g 60 erogazioni 50 mcg/spruzzo - A.I.C. n. 034055020/M.

Titolare A.I.C.: Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0196/001/II/018.

Tipo di modifica: Aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11364

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Oftaquix»

Estratto provvedimento UPC/II/1612 del 4 novembre 2004

Specialità medicinale: OFTAQUIX.

Confezione: A.I.C. n. 035728017/M - 1 flacone di collirio 0,5% da 5 ml.

Titolare A.I.C.: Santen GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0464/001/II/004.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica nella produzione del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11378

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Oftaquix»

Estratto determinazione UPC n. 2649 del 4 novembre 2004

Specialità medicinale: OFTAQUIX.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Santen GmbH, con sede in Industriestrasse, 1, Germering, Germania.

Confezione: A.I.C. n. 035728017/M - 1 flacone di collirio 0,5% da 5 ml,

è ora trasferita alla società: Santen OY, con sede in Niittyhaankatu 20, Tampere, (Finlandia).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11374

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Actilyse»

Estratto provvedimento UPC/II/1613 del 5 novembre 2004

Specialità medicinale: ACTILYSE.

Confezioni:

A.I.C. n. 026533048 - IV fl. liof. 50 mg + fl. solv. 50 ml;

A.I.C. n. 026533051 - IV fl. liof. 20 mg + fl. solv. 20 ml.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0015/004/W017,W18,W21.

Tipo di modifica: modifica stampati e modifiche di tipo chimico/farmaceutico.

Modifica apportata: variazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 2, 4, 6.3, 6.5, 7, 8, 9, 10.

Modifica della POS QA2090 sulla mappatura degli oligosaccaridi.

Variazione nel processo di liofilizzazione nella produzione del prodotto finito.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo e le etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11377

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Proflox»

Estratto determinazione UPC 2660 del 9 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bayer AG, con sede in Leverkusen (Germania).

Specialità medicinale: PROFLOX.

Confezione:

5 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034565010/M;

7 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034565022/M;

10 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034565034/M;

25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034565046/M;

50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034565059/M;

70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 03456506/M1;

80 (16×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034565073/M;

100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034565085/M;

5 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034565097/M;

7 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034565109/M;

10 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034565111/M;

25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034565123/M;

50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034565135/M;

70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034565147/M;

80 (16×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C n. 034565150/M;

100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034565162/M,

è ora trasferita alla società: Bayer Healthcare AG, con sede in Leverkusen, Germania.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *GazzettaUfficiale* della Repubblica italiana.

04A11363

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2004, recante: «Scioglimento del consiglio comunale di Perego e nomina del commissario liquidatore.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 5 novembre 2004.

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario sia alla pag. 4, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* si intende correttamente formulato nel seguente modo: «Scioglimento del consiglio comunale di Perego e nomina del commissario straordinario.».

04A11668

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401280/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77